



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale die giustizia e polizia DFGP

**Ufficio federale di giustizia UFG**  
Ambito direzionale Diritto privato  
Ufficio federale dello stato civile

DFGP/UFG/UFSC

**Commento alla revisione dell'ordinanza sullo  
stato civile (OSC) e alle conseguenti modifiche  
dell'ordinanza sugli emolumenti in materia di  
stato civile (OESC)  
(Autorità parentale/accreditati per compiti  
educativi)**

Dicembre 2014

**INDICE**

<b>ORDINANZA SULLO STATO CIVILE (OSC)</b> .....	<b>3</b>
<b>1. Introduzione</b> .....	<b>3</b>
<b>2. Art. 5: Rappresentanze svizzere all'estero</b> .....	<b>4</b>
<b>3. Art. 11a: Effetti del riconoscimento sul cognome del figlio</b> .....	<b>4</b>
3.1. Considerazioni generali .....	4
3.2. Ripercussioni del riconoscimento sul cognome.....	5
3.2.1. Riconoscimento prima della nascita.....	5
3.2.2. Riconoscimento dopo la nascita.....	5
3.3. Osservazioni.....	6
3.4. Casi internazionali .....	6
3.4.1. Eccezione .....	6
3.4.2. Osservazioni .....	7
3.5. Trattamento tecnico dell'adeguamento del nome in seguito al riconoscimento .....	7
<b>4. Art. 11b: Riconoscimento e dichiarazione concernente l'autorità parentale congiunta</b> .....	<b>7</b>
4.1. Considerazioni generali sul capoverso 1.....	7
4.1.1. Nota .....	8
4.1.2. Osservazioni .....	8
4.2. Modulo «Dichiarazione concernente l'autorità parentale congiunta prima/dopo la nascita» .....	8
4.3. Casi internazionali .....	9
4.4. Considerazioni generali sul capoverso 2.....	9
4.4.1. Nota .....	10
<b>5. Art. 14: Dichiarazione volta a sottoporre il nome al diritto nazionale</b> .....	<b>10</b>
<b>6. Art. 18: Firma</b> .....	<b>11</b>
<b>7. Art. 37a: Cognome del figlio di genitori non coniugati</b> .....	<b>11</b>
7.1. Considerazioni generali .....	11
7.1.1. Autorità parentale esclusiva .....	12
7.1.2. Assenza dell'autorità parentale .....	12
7.1.3. Autorità parentale congiunta .....	12
7.1.4. Determinazione del cognome / dichiarazione concernente il cognome .....	12
7.2. Articolo 37a capoverso 1 .....	12
7.2.1. Diritto transitorio.....	13
7.2.2. Casi internazionali.....	14
7.3. Articolo 37a capoverso 2 .....	15
7.4. Articolo 37a capoverso 3 .....	16
7.4.1. Trattamento tecnico della dichiarazione dei genitori concernente il cognome in occasione della notificazione della nascita.....	17
7.5. Articolo 37a capoverso 4 .....	18
7.5.1. Prescrizioni di forma .....	18
7.5.2. Prova dell'autorità parentale congiunta .....	18
7.5.3. Trattamento tecnico in Infostar.....	20
7.6. Articolo 37a capoverso 5 .....	20
7.7. Articolo 37a capoverso 6 .....	20
<b>8. Art. 50: All'autorità di protezione dei minori</b> .....	<b>21</b>
<b>ORDINANZA SUGLI EMOLUMENTI IN MATERIA DI STATO CIVILE (OESC)</b> .....	<b>22</b>

## Ordinanza sullo stato civile (OSC)

### 1. Introduzione

Il 21 giugno 2013 il Parlamento ha adottato la revisione<sup>1</sup> del Codice civile svizzero<sup>2</sup> (CC) concernente l'autorità parentale<sup>3</sup>.

Con questa revisione l'autorità parentale congiunta diviene la regola anche per i genitori non uniti in matrimonio. A tal fine è tuttavia necessaria una dichiarazione comune dei genitori oppure una decisione dell'autorità di protezione dei minori (art. 298b CC) o del giudice (art. 298c CC), contrariamente a quanto vale per i genitori coniugati, che detengono automaticamente l'autorità parentale congiunta.

I genitori possono presentare la dichiarazione concernente l'autorità parentale congiunta all'autorità di protezione dei minori o all'ufficiale dello stato civile in occasione del riconoscimento del figlio da parte del padre (art. 298a cpv. 4 CC).

Il fatto che i genitori siano coniugati o meno non influisce sul cognome del figlio (art. 270a CC): i genitori non uniti in matrimonio che esercitano l'autorità parentale congiunta hanno le stesse possibilità di scegliere il cognome del figlio riservate ai genitori coniugati. Possono quindi scegliere di dare al figlio il cognome da nubile della madre o quello da celibe del padre. Se in casi eccezionali non riescono a trovare un accordo, la decisione è demandata all'autorità di protezione dei minori, la quale deve tenere prima di tutto conto del bene del figlio (Messaggio concernente una modifica del Codice civile svizzero [Autorità parentale] FF 2011 8025). Come nel caso dei genitori coniugati, il cognome dato dai genitori non uniti in matrimonio al primo figlio vale per tutti i figli comuni della coppia, indipendentemente dall'attribuzione dell'autorità parentale (vedere diagramma di flusso sul cognome del figlio<sup>4</sup> così come il formulario interattivo concernente la scelta del nome<sup>5</sup>).

Inoltre, in virtù delle modifiche all'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti<sup>6</sup> (OAVS), nel momento in cui rilasciano la dichiarazione concernente l'autorità parentale congiunta i genitori devono stabilire come dividere gli accrediti per compiti educativi. Se tale obbligo non viene osservato, l'autorità di protezione dei minori decide d'ufficio (art. 52<sup>fbis</sup> cpv. 3 OAVS).

Per attuare queste disposizioni sono stati necessari gli adeguamenti dell'ordinanza sullo stato civile<sup>7</sup> (OSC) e dell'ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile<sup>8</sup> (OESC) decisi dal Consiglio federale il 14 maggio 2014 e di seguito commentati.

---

<sup>1</sup> RU 2014 357

<sup>2</sup> RS 210

<sup>3</sup> FF 2013 4039

<sup>4</sup> <https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/gesellschaft/zivilstand/merkblaetter/namensrecht/diagr-name-kind-i.pdf>

<sup>5</sup> <https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/gesellschaft/gesetzgebung/archiv/namensrecht/form-namensfuehrung.pdf>

<sup>6</sup> RS 831.101

<sup>7</sup> RS 211.112.2

<sup>8</sup> RS 172.042.110

## 2. Art. 5: Rappresentanze svizzere all'estero

*Art. 5 cpv. 1 lett. e*

<sup>1</sup> *In materia di stato civile le rappresentanze svizzere all'estero svolgono in particolare i compiti seguenti:*

*e. ricevono e trasmettono dichiarazioni concernenti il cognome (art. 12 cpv. 2, 12a cpv. 2, 13 cpv. 1, 13a cpv. 1, 14 cpv. 2, 14a cpv. 1, 37 cpv. 4 e 37a cpv. 5);*

Nella presente disposizione è stato solo adeguato il rimando tra parentesi alla versione modificata dell'articolo 37a (diritto previgente: art. 37a cpv. 4, nuovo diritto: cpv. 5).

*Art. 5 cpv. 1 lett. d*

Questa disposizione non ha subito adeguamenti. Di proposito non è stata contemplata la possibilità di ricevere la dichiarazione sull'autorità parentale congiunta insieme alla ricezione della dichiarazione concernente la paternità (di cui alla lett. d) da parte della rappresentanza svizzera all'estero.

L'autorità parentale, conformemente all'art. 85 cpv. 1 e 4 della Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP, RS 291) è retta dal diritto del luogo di dimora abituale del figlio. Non è ammessa un'applicazione del diritto svizzero all'estero per disciplinare l'autorità parentale (Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori, art. 5 cpv. 1: «Le autorità, sia giudiziarie che amministrative, dello Stato contraente di residenza abituale del minore sono competenti ad adottare misure tendenti alla protezione della sua persona o dei suoi beni». Conformemente all'articolo 3 lettera b della Convenzione, si tratta in particolare di misure quali l'applicazione del diritto di affidamento.

## 3. Art. 11a: Effetti del riconoscimento sul cognome del figlio

*Art. 11a*

*Se non è il primo figlio in comune di genitori non uniti in matrimonio, il figlio riconosciuto dal padre riceve, indipendentemente dall'attribuzione dell'autorità parentale, il cognome da celibe o nubile del genitore che portano gli altri figli in comune della coppia secondo l'articolo 270a CC.*

### 3.1. Considerazioni generali

La presente disposizione realizza in ampia misura e per quanto riguarda il cognome, la parità di trattamento dei figli in comune di genitori non uniti in matrimonio e dei figli in comune di genitori coniugati. Il cognome stabilito per il primo figlio alla nascita o mediante dichiarazione vale automaticamente per tutti i figli in comune della coppia. Come nel caso dei genitori coniugati, la scelta del cognome è limitata al cognome da nubile della madre o al cognome da celibe del padre; non sono possibili altri cognomi. Per tale ragione, questa disposizione è circoscritta ai casi in cui il cognome degli altri figli in comune è stato stabilito conformemente all'articolo 270a CC.

Fino al 31 dicembre 2013, in base all'articolo 13d capoverso 2 Tit. fin. CC, i genitori non uniti in matrimonio esercitanti congiuntamente l'autorità parentale potevano chiedere di

dare il cognome da celibe del padre ai figli in comune nati prima del 1° gennaio 2013, in applicazione dell'articolo 270a CC. Se non si sono avvalsi di tale diritto, il cognome dei figli può essere cambiato soltanto secondo l'articolo 30 capoverso 1 CC.

### **3.2. Ripercussioni del riconoscimento sul cognome**

Il riconoscimento da parte del padre ha ripercussioni sul cognome del figlio soltanto nei casi in cui, oltre alle condizioni precedentemente illustrate, è chiaro che il figlio riconosciuto non è il primo in comune della coppia. Il tutto dipende quindi in linea di massima dalla costituzione del rapporto di filiazione paterna; quello nei confronti della madre sorge con la nascita (cfr. in merito quanto esposto al n. 7.1.1).

#### **3.2.1. Riconoscimento prima della nascita**

Se il figlio è riconosciuto prima della nascita o se la paternità è stata accertata prima della nascita mediante decisione giudiziaria, il riconoscimento può comportare eventuali ripercussioni sul cognome del figlio soltanto al momento della nascita.

Il riconoscimento prenatale del primo figlio comune di genitori non uniti in matrimonio non permette di scegliere il cognome del figlio prima della nascita. I genitori stabiliscono il cognome del figlio nella notificazione della nascita, se hanno convenuto di esercitare congiuntamente l'autorità parentale e lo provano (cfr. a riguardo quanto esposto al n. 7.4). Lo stesso vale per i genitori uniti in matrimonio che non portano un cognome coniugale e che in occasione del matrimonio non hanno deciso se i figli porteranno il cognome da nubile della madre o il cognome da celibe del padre: anch'essi devono stabilire il cognome del primo figlio con la notificazione della nascita (cfr. a riguardo il sottostante n. 7.4, commento all'art. 37a cpv. 3).

#### **3.2.2. Riconoscimento dopo la nascita**

L'ufficiale dello stato civile che riceve la dichiarazione concernente il riconoscimento del figlio dopo la nascita deve verificare se vi sono ripercussioni sul cognome. Se l'ufficiale accerta che il figlio riconosciuto dal padre non è il primo in comune di genitori non uniti in matrimonio, il bambino riceve automaticamente lo stesso cognome da celibe o nubile che portano gli altri figli in comune della coppia, conformemente all'articolo 270a CC, indipendentemente dall'attribuzione dell'autorità parentale (vedi n. 7.2).

La norma si applica per analogia se il rapporto di filiazione paterna è stabilito con una sentenza dopo la nascita del figlio.

### **3.3. Osservazioni**

Tale automatismo viene meno se il cognome degli altri figli comuni è stato stabilito conformemente alle disposizioni del CC in vigore prima del 1° gennaio 2013 e se quei figli non portano il cognome da celibe o nubile del genitore, bensì il cognome acquisito dal genitore con il matrimonio precedente. In questo caso, il riconoscimento da parte del padre non ha effetti sul cognome del figlio, anche se già vi sono figli in comune.

In una simile situazione, è possibile dare un cognome comune ai figli soltanto con una dichiarazione concernente il cognome del primo figlio conformemente all'articolo 270a capoverso 2 CC e a condizione che l'autorità parentale congiunta sul primo figlio – anche se nato prima del 1° gennaio 2013 – sia stata istituita da meno di un anno (cfr. a riguardo quanto esposto al n. 7.5). Tale dichiarazione vale per tutti i figli comuni della coppia. In tutti gli altri casi occorre seguire la strada del cambiamento del nome conformemente all'articolo 30 capoverso 1 CC.

### **3.4. Casi internazionali**

L'articolo 11a vale soltanto se il cognome del figlio in occasione del riconoscimento è determinato dal diritto svizzero e se il cognome degli altri figli in comune dei genitori non uniti in matrimonio è stato determinato dal diritto svizzero in vigore dal 1° gennaio 2013 (cognome da nubile della madre o da celibe del padre). Se il cognome degli altri figli in comune non è stato stabilito conformemente all'articolo 270a CC, il riconoscimento in linea di principio non ha ripercussioni sul cognome del figlio in questione.

#### **3.4.1. Eccezione**

Se il cognome degli altri figli, pur non essendo stato stabilito conformemente all'articolo 270a CC, corrisponde ad una delle alternative indicate da tale disposizione (cognome da nubile della madre o da celibe del padre), conformemente alla volontà del legislatore si può applicare per analogia l'articolo 11a al cognome del figlio riconosciuto.

#### Esempio

- Il primo figlio di genitori svizzeri non uniti in matrimonio nasce in Italia il 30 settembre 2012. In base al diritto italiano, il bambino riceve il cognome da celibe del padre. Il 15 agosto 2014 nasce in Svizzera il secondo figlio, che in occasione della nascita riceve il cognome da nubile della madre. Il 30 agosto 2014 il padre riconosce il figlio presso l'ufficio dello stato civile. L'ufficiale dello stato civile accerta che si tratta del secondo figlio in comune di questi genitori e che il primo figlio porta il nome da celibe del padre; pertanto adegua d'ufficio il cognome del secondo figlio in occasione del riconoscimento paterno. Il figlio perde il cognome da nubile della madre e acquisisce il cognome da celibe del padre.

### 3.4.2. Osservazioni

Il riconoscimento del figlio in Svizzera è effettuato secondo le disposizioni del diritto svizzero. Se il figlio riconosciuto ha soltanto la cittadinanza straniera, dopo il riconoscimento è possibile esigere che il nome sia regolato dal suo diritto nazionale (art. 37 cpv. 2 LDIP). In questo caso, il riconoscimento può avere ripercussioni sul cognome del figlio, in virtù dell'applicazione del diritto straniero. L'ufficiale dello stato civile deve tenere conto di tali ripercussioni, se i genitori forniscono prova delle pertinenti disposizioni del diritto nazionale da loro invocato.

### 3.5. Trattamento tecnico dell'adeguamento del nome in seguito al riconoscimento

Il cambiamento del cognome del figlio che potrebbe risultare dal riconoscimento va effettuato direttamente in Infostar con la transazione Riconoscimento. Il figlio da riconoscere viene ripreso con il cognome indicato nell'atto di nascita e viene poi direttamente registrato con il cognome acquisito con il riconoscimento. Se entrambi i genitori hanno la cittadinanza svizzera, il cambiamento del cognome ha anche ripercussioni sulla cittadinanza cantonale e sull'attinenza comunale del figlio. La modifica della cittadinanza cantonale e dell'attinenza comunale deve essere registrata in Infostar con l'operazione *Riconoscimento*, indicando «Cambiamento della cittadinanza per effetto del cambiamento del nome» come motivo dell'acquisto e «Perdita per legge» come motivo della perdita nonché la data del riconoscimento. Il motivo dell'acquisto «Riconoscimento» è utilizzato soltanto se il figlio acquisisce la cittadinanza svizzera in seguito al riconoscimento.

## 4. Art. 11b: Riconoscimento e dichiarazione concernente l'autorità parentale congiunta

### Art. 11b

<sup>1</sup> I genitori fanno, per scritto e congiuntamente, la dichiarazione concernente l'autorità parentale congiunta di cui all'articolo 298a capoverso 4 primo periodo CC all'ufficiale dello stato civile che riceve la dichiarazione concernente il riconoscimento.

<sup>2</sup> Nel contempo i genitori stipulano una convenzione sull'assegnazione degli accrediti per compiti educativi secondo l'articolo 52<sup>bis</sup> capoverso 3 dell'ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti oppure consegnano tale convenzione alla competente autorità di protezione dei minori entro tre mesi.

### 4.1. Considerazioni generali sul capoverso 1

L'articolo 298a capoverso 4 CC stabilisce che i genitori non uniti in matrimonio possono presentare la dichiarazione concernente l'autorità parentale congiunta all'ufficiale dello stato civile che riceve la dichiarazione concernente il riconoscimento. Se rilasciata successivamente, la dichiarazione concernente l'autorità parentale congiunta va indirizzata all'autorità di protezione dei minori del domicilio del figlio.

Il capoverso 1 disciplina la consegna della dichiarazione concernente l'autorità parentale congiunta dal punto di vista della forma («per scritto e congiuntamente»), nonché delle competenze funzionali (ufficiale dello stato civile) e territoriali (secondo

l'art. 11 cpv. 5 OSC). I genitori devono presentarsi insieme all'ufficio dello stato civile; la dichiarazione è resa sul modulo «Dichiarazione concernente l'autorità parentale congiunta prima/dopo la nascita» immediatamente dopo la dichiarazione di riconoscimento da parte del padre. Apponendo la propria firma, i genitori attestano di aver convenuto l'esercizio dell'autorità parentale congiunta e di essersi accordati sui punti di cui all'articolo 298a capoverso 2 CC. L'ufficiale dello stato civile attesta di aver ricevuto la dichiarazione apponendo la propria firma sul modulo.

#### **4.1.1. Nota**

Se i genitori desiderano una consulenza in merito ai punti da concordare relativamente all'autorità parentale congiunta (p.es. calcolo del contributo di mantenimento, disciplinamento del diritto di visita ecc.), devono rivolgersi all'autorità di protezione dei minori. Le autorità dello stato civile non danno consulenza in materia. Sono competenti esclusivamente per ricevere la dichiarazione concernente l'autorità parentale congiunta nella forma sopra descritta. La relativa procedura è delineata nel promemoria n. 152.3 dell'UFSC, sulla dichiarazione dell'autorità parentale congiunta presso l'ufficio dello stato civile in Svizzera.

#### **4.1.2. Osservazioni**

La dichiarazione concernente l'autorità parentale congiunta deve essere consegnata all'ufficio dello stato civile personalmente dai due genitori. Se, in occasione del riconoscimento, uno di loro non può recarsi all'ufficio dello stato civile, la dichiarazione non può essere consegnata. I genitori sono liberi di effettuarla in un secondo momento presso l'autorità di protezione dei minori.

La rappresentanza svizzera all'estero non è autorizzata a ricevere una dichiarazione concernente l'autorità parentale congiunta insieme alla dichiarazione concernente la paternità di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettera d OSC (vedi n. 2).

La dichiarazione sull'autorità parentale congiunta consegnata all'ufficio dello stato civile non è registrata in Infostar.

#### **4.2. Modulo «Dichiarazione concernente l'autorità parentale congiunta prima/dopo la nascita»**

Se la dichiarazione sull'autorità parentale congiunta è effettuata prima della nascita del figlio, l'ufficiale dello stato civile utilizza il modulo «Dichiarazione concernente l'autorità parentale congiunta prima della nascita». Esso riporta i dati personali della madre e del padre necessari per provare l'autorità parentale congiunta. Non può contenere informazioni sul figlio, dal momento che non è ancora nato e quindi le sue generalità non possono essere definite. Alla nascita del figlio, i genitori possono provare che esercitano congiuntamente l'autorità parentale presentando questo modulo insieme all'atto di nascita.

Se la dichiarazione sull'autorità parentale congiunta è effettuata dopo la nascita del figlio, l'ufficiale dello stato civile utilizza il modulo «Dichiarazione concernente l'autorità parentale congiunta dopo la nascita», che contiene sia i dati personali della madre e del padre sia quelli del figlio al momento del riconoscimento.

Il modulo è redatto in quattro esemplari sulla carta di sicurezza prevista per i documenti di stato civile. I genitori e l'ufficiale dello stato civile devono firmarli tutti: un esemplare originale è archiviato presso l'ufficio dello stato civile, uno è rilasciato alla madre, uno al padre e uno è recapitato all'autorità di protezione dei minori del domicilio della madre insieme alla comunicazione del riconoscimento (vedi n. 8). Il diritto federale non impone alle autorità dello stato civile un obbligo ufficiale di comunicare la dichiarazione sull'autorità parentale congiunta ad altre autorità. All'occorrenza, i genitori devono quindi provare l'autorità parentale congiunta presentando il modulo compilato «Dichiarazione concernente l'autorità parentale congiunta prima/dopo la nascita».

#### **4.3. Casi internazionali**

Se i genitori non sono domiciliati in Svizzera e nemmeno il figlio vi soggiorna, l'ufficio dello stato civile non può ricevere alcuna dichiarazione sull'autorità parentale congiunta in occasione del riconoscimento, poiché questa deve essere effettuata secondo il diritto del domicilio/residenza del figlio (vedi n. 2).

#### **4.4. Considerazioni generali sul capoverso 2**

Se i genitori non uniti in matrimonio hanno concordato di esercitare congiuntamente l'autorità parentale, per legge devono redigere entro tre mesi una convenzione sull'assegnazione degli accrediti per compiti educativi. L'articolo 52<sup>fbis</sup> capoverso 3 OAVS dà ai genitori la possibilità di stipulare tale convenzione in occasione della dichiarazione concernente l'autorità parentale congiunta presso l'ufficio dello stato civile. La convenzione è fatta sul retro del modulo, stilato in quattro esemplari, per la dichiarazione concernente l'autorità parentale congiunta. È sufficiente la forma scritta semplice, cioè, oltre al luogo e alla data, è necessaria soltanto la firma dei genitori e non quella dell'ufficiale dello stato civile. Per quanto riguarda l'utilizzo dei quattro esemplari, vale quanto esposto sopra al numero 4.2.

Nel quadro di questa convenzione, i genitori possono dividere a metà l'accredito per compiti educativi oppure assegnarlo interamente al genitore che provvede in misura preponderante all'accudimento del figlio e che quindi (presumibilmente) limita maggiormente la propria attività lucrativa rispetto all'altro genitore (cfr. al riguardo l'opuscolo informativo n. 1.07 dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali [UFAS] «Accrediti per compiti educativi»).

Se alla consegna della dichiarazione concernente l'autorità parentale congiunta non è ancora stato trovato un accordo sull'assegnazione degli accrediti per compiti educativi, i genitori hanno tre mesi per presentare una convenzione in merito alla competente autorità di protezione dei minori. Se i genitori non rispettano questo termine, l'autorità di protezione dei minori avvia d'ufficio una procedura a pagamento riguardante l'assegnazione di accrediti per compiti educativi.

Affinché l'Autorità di protezione dei minori possa svolgere tale compito, l'ufficio dello stato civile, insieme alla convenzione concernente l'autorità parentale congiunta, deve recapitarle anche quella sull'assegnazione degli accrediti per compiti educativi. Tale convenzione si trova direttamente sul retro del modulo per la dichiarazione concernente l'autorità parentale congiunta, cosicché la comunicazione è effettuata con un unico invio.

Non è necessario trasmettere la convenzione sull'assegnazione degli accrediti per compiti educativi alla Cassa di compensazione AVS competente, poiché è tenuto conto degli accrediti soltanto nel momento di attribuzione della rendita.

#### **4.4.1. Nota**

Il capoverso 2 è entrato in vigore il 1° gennaio 2015. Conformemente all'opuscolo informativo n. 1.07 dell'UFAS «Accrediti per compiti educativi», già prima della sua entrata in vigore i genitori non uniti in matrimonio potevano, su base volontaria, concludere una convenzione sull'assegnazione degli accrediti per compiti educativi. Quest'ultima è valida dopo la firma, con effetto dal nuovo anno civile. L'obbligo dell'autorità di protezione dei minori di stabilire d'ufficio l'assegnazione degli accrediti per compiti educativi qualora non sia stata stipulata alcuna convenzione entro tre mesi vige soltanto a partire dal 1° gennaio 2015.

Fino al 31 dicembre 2014, i genitori erano liberi di stipulare o meno la convenzione. In assenza di convenzione si applicano le prescrizioni sull'assegnazione illustrate nell'opuscolo informativo sopraccitato.

La convenzione stipulata o la decisione ufficiale vale per il futuro e i genitori possono modificarla in ogni momento per scritto con effetto a partire dall'anno che segue la conclusione della convenzione o l'emanazione della decisione ufficiale. Per motivi di prova si raccomanda di stipulare la convenzione e un'eventuale modifica per scritto e in duplice copia (un esemplare per ogni genitore) e di custodirla accuratamente (cfr. al riguardo l'opuscolo informativo dell'UFAS sopraccitato). Ciò semplifica la prova della conclusione delle convenzioni al momento del calcolo della rendita.

## **5. Art. 14: Dichiarazione volta a sottoporre il nome al diritto nazionale**

*Art. 14 cpv. 3*

<sup>3</sup> *Nel caso in cui un cittadino svizzero faccia la dichiarazione concernente il cognome prevista dagli articoli 12, 12a, 13, 13a, 14a, 37 capoverso 2 o 3 oppure 37a capoverso 3 o 4, questa vale quale dichiarazione di voler sottoporre il nome al diritto nazionale.*

Nel capoverso 3 è stato soltanto adeguato il rimando alla versione modificata dell'articolo 37a riguardante la ricezione e la trasmissione della dichiarazione concernente il cognome dei figli di genitori non uniti in matrimonio (diritto previgente: art. 37a cpv. 2 o 3, nuovo diritto: cpv. 3 o 4).

## 6. Art. 18: Firma

*Art. 18 cpv. 1 lett. b<sup>bis</sup> e k*

<sup>1</sup> *La firma autografa va apposta in presenza della persona competente per la ricezione o la documentazione su:*

*b<sup>bis</sup>. la dichiarazione concernente l'autorità parentale congiunta (art. 11b cpv. 1);*

*k. la dichiarazione concernente il cognome del figlio (art. 37 cpv. 5 e 37a cpv. 6);*

*Art. 18 cpv. 1 lett. b<sup>bis</sup>*

Il capoverso 1 elenca le dichiarazioni, le conferme e i consensi su cui va apposta la firma autografa. In seguito all'entrata in vigore dell'articolo 11b capoverso 1 viene aggiunta anche la dichiarazione concernente l'autorità parentale congiunta, conformemente alla lettera b<sup>bis</sup>. Con la lettera b<sup>bis</sup> è aggiunta all'elenco la dichiarazione concernente l'autorità parentale congiunta (art. 11b). La firma autografa deve essere apposta sulla dichiarazione in presenza dell'ufficiale dello stato civile competente per la sua ricezione.

*Art. 18 cpv. 1 lett. k*

Nella lettera k il rimando tra parentesi è adeguato alla versione modificata dell'articolo 37a (diritto previgente: art. 37a cpv. 5, nuovo diritto: cpv. 4).

## 7. Art. 37a: Cognome del figlio di genitori non coniugati

*Art. 37a*

<sup>1</sup> *Il cognome del figlio di genitori non uniti in matrimonio è retto dall'articolo 270a CC.*

<sup>2</sup> *Se alla nascita del primo figlio l'autorità parentale spetta a un solo genitore (art. 298a cpv. 5, 298b cpv. 4 oppure 298c CC) il figlio ne assume il cognome da celibe o nubile.*

<sup>3</sup> *Se alla nascita del primo figlio l'autorità parentale è esercitata congiuntamente dai genitori, al momento della notificazione della nascita i genitori dichiarano per scritto all'ufficiale dello stato civile quale cognome da celibe o nubile porteranno i propri figli.*

<sup>4</sup> *La dichiarazione di cui all'articolo 270a capoverso 2 CC va fatta per scritto e congiuntamente.*

<sup>5</sup> *In Svizzera la dichiarazione può essere fatta a qualsiasi ufficiale dello stato civile. All'estero può essere fatta presso la rappresentanza svizzera.*

<sup>6</sup> *Le firme sono autenticate se la dichiarazione non è fatta al momento della notificazione della nascita.*

### 7.1. Considerazioni generali

La presente disposizione è stata adottata in seguito alla modifica dell'articolo 270a CC, che per la determinazione del cognome del primo figlio in comune di genitori non uniti in matrimonio si basa essenzialmente sull'autorità parentale. Quest'ultima dipende dall'eventuale nascita di un rapporto giuridico di filiazione nei confronti del genitore interessato e, in tal caso, dall'eventuale istituzione dell'autorità parentale congiunta mediante convenzione o decisione.

### **7.1.1. Autorità parentale esclusiva**

Se in occasione della nascita il rapporto di filiazione esiste soltanto nei confronti della madre, in linea di principio il figlio sottostà alla sua autorità parentale esclusiva (un'eccezione è riportata al n. 7.1.2) e alla nascita assume il suo cognome da nubile. Nel caso in cui il padre abbia riconosciuto il figlio prima della nascita e l'autorità parentale sia stata attribuita a lui solo (p.es. art. 298b cpv. 4 oppure art. 298c CC), alla nascita il bambino ne assume il cognome da celibe, se si tratta del primo figlio comune della coppia.

### **7.1.2. Assenza dell'autorità parentale**

Se l'autorità parentale non spetta ad alcuno dei genitori, secondo l'articolo 270a cpv. 3 CC il figlio assume il cognome da nubile della madre. Ciò vale soltanto nel caso in cui i genitori non abbiano altri figli in comune. In caso contrario, il figlio riceve il cognome dei figli in comune per i quali i genitori hanno reso una dichiarazione di autorità parentale congiunta e indicato se devono portare il cognome da celibe del padre o quello da nubile della madre.

### **7.1.3. Autorità parentale congiunta**

L'autorità parentale congiunta costituisce la regola anche nel caso di genitori non uniti in matrimonio. Mentre il rapporto di filiazione sorge per legge nei confronti di entrambi i genitori coniugati con la nascita e da quel momento essi esercitano per legge l'autorità parentale congiunta, nel caso dei genitori non coniugati occorre prima stabilire il rapporto di filiazione paterna mediante riconoscimento della paternità o decisione giudiziaria. Successivamente, per ottenere l'autorità parentale congiunta, è necessaria una dichiarazione comune dei genitori oppure una decisione dell'autorità di protezione dei minori (art. 298b CC) o del giudice (art. 298c CC). Soltanto se tali condizioni sono adempiute i genitori non uniti in matrimonio possono decidere, alla nascita del primo figlio, se quest'ultimo porterà il cognome da nubile della madre o quello da celibe del padre.

### **7.1.4. Determinazione del cognome / dichiarazione concernente il cognome**

L'articolo 270a CC, tuttavia, è determinante soltanto per quanto riguarda il cognome del primo figlio in comune di genitori non uniti in matrimonio. Se i genitori hanno altri figli in comune (rapporto di filiazione istituito nei confronti di entrambi i genitori), non ci si basa più sull'autorità parentale ma esclusivamente su eventuali altri figli in comune della coppia (cfr. diagramma di flusso nell'allegato). In tal caso, infatti, il cognome da celibe o nubile che i genitori hanno scelto in occasione della dichiarazione sull'autorità parentale congiunta prima della nascita del primo figlio o con la notificazione della nascita di quest'ultimo, oppure entro un anno dall'istituzione dell'autorità parentale congiunta sul primo figlio, vale anche per gli altri figli in comune. Se i genitori non hanno fatto una tale dichiarazione, i successivi figli in comune portano il cognome da celibe o nubile scelto per il primo figlio in base all'articolo 270a capoverso 1 primo periodo CC (riguardo al diritto transitorio vedere il n. 7.2.1).

## **7.2. Articolo 37a capoverso 1**

Contrariamente ai genitori coniugati che, conformemente all'articolo 160 capoverso 3 CC, determinano il cognome dei figli già in occasione del matrimonio, i genitori non uniti in matrimonio (con l'eccezione dell'art. 270a cpv. 2 CC) determinano il cognome dei figli

in comune al momento della nascita del primo figlio, scegliendo tra il cognome da celibe del padre o quello da nubile della madre. Tale cognome vale per tutti i figli comuni, a prescindere dall'attribuzione dell'autorità parentale.

Come già illustrato nelle considerazioni generali, l'articolo 270a CC è di massima applicato soltanto per la determinazione del cognome del primo figlio in comune di genitori non coniugati (ad eccezione del caso in cui manca il rapporto di filiazione nei confronti del padre). Il cognome è quindi determinato conformemente ai commenti relativi all'art. 37a capoversi 2 e 3 riportati di seguito (vedi n. 7.3 e 7.4).

Se i genitori hanno già figli in comune, l'ufficiale dello stato civile, in occasione della documentazione della nascita di un nuovo figlio in comune della coppia, si basa esclusivamente sul cognome da celibe o nubile che il primo figlio in comune porta conformemente all'articolo 270a CC e lo riprende anche per il nuovo figlio in comune della coppia (riguardo al diritto transitorio vedere la cifra 7.2.1). Ciò vale parimenti, conformemente all'art. 11a OSC, in occasione della documentazione del riconoscimento paterno di altri figli comuni di questi genitori, se lo stesso avviene dopo la nascita (vedi n. 3.2.2).

### Esempio

- Il secondo figlio in comune di genitori non uniti in matrimonio nasce il 30 novembre 2014; è stato già riconosciuto dal padre prima della nascita e i genitori hanno concordato l'autorità parentale congiunta. Sulla notificazione della nascita i genitori indicano per il figlio il cognome da celibe del padre. Il primo figlio in comune di questi genitori è nato il 20 febbraio 2013 e porta il cognome da nubile della madre.

L'ufficio dello stato civile informa i genitori che, in linea di principio (eccezione: cfr. il commento al diritto transitorio di seguito riportato al n. 7.2.1), nel quadro della notificazione della nascita del secondo figlio non può essere scelto un altro cognome. Siccome il primo figlio porta già il cognome da celibe o nubile di uno dei genitori, il secondo figlio comune riceve automaticamente lo stesso cognome.

### **7.2.1. Diritto transitorio**

Se i genitori non uniti in matrimonio hanno figli in comune che sono nati prima del 1° gennaio 2013, occorre stabilire se il cognome di questi figli è determinante per gli altri figli comuni che nascono dopo tale data.

Il cognome da celibe o nubile di uno dei genitori portato da un figlio nato prima del 1° gennaio 2013 è conforme alle disposizioni relative al diritto del cognome vigenti dal 1° gennaio 2013, secondo le quali al figlio può essere dato il cognome da nubile della madre o quello da celibe del padre. Di conseguenza, il cognome da celibe o nubile dell'altro genitore non può essere attribuito al secondo figlio in comune in occasione della notificazione della sua nascita. In tal caso, è possibile modificare il cognome dei figli comuni soltanto alle condizioni previste dall'articolo 270a capoverso 2 CC, ovvero mediante dichiarazione concernente il cognome del primo figlio in comune, valida anche per gli altri figli comuni della coppia (cfr. al riguardo il commento riportato al n. 7.5, relativo all'art. 37a cpv. 4). In tutti gli altri casi il cognome può essere cambiato solamente mediante una domanda di cambiamento di nome a norma dell'art. 30 cpv. 1 CC.

### Esempio

- La signora Grand (cognome da nubile «Grand») di Sion VS partorisce il suo secondo figlio il 20 novembre 2014. Non è sposata. Il figlio è stato riconosciuto prima della nascita dal signor Müller (cognome da celibe «Müller»), che è anche il padre del primo figlio della signora Grand, nato il 20 gennaio 2012 e per il quale i genitori, nel febbraio 2012, hanno istituito l'autorità parentale congiunta. Il primo figlio porta il cognome da nubile della madre (Grand) ed ha assunto la sua cittadinanza cantonale e attinenza comunale (VS, Sion). Il secondo figlio ottiene automaticamente il cognome da nubile della madre (Grand), anche se i genitori hanno concordato l'autorità parentale congiunta prima della sua nascita e se sulla notificazione della nascita indicano il cognome da celibe del padre (Müller). Conformemente alle disposizioni transitorie (art. 13d Tit. fin. CC) introdotte in virtù dell'autorità parentale congiunta, i genitori avrebbero potuto dare al primo figlio in comune il cognome da celibe del padre mediante dichiarazione. Se non si sono avvalsi di tale possibilità, non possono scegliere un altro cognome in occasione della nascita del secondo figlio. In questo caso una modifica del cognome dei figli è possibile unicamente mediante una domanda di cambiamento di nome a norma dell'art. 30 cpv. 1 CC, se giustificano motivi degni di rispetto.

Il figlio nato prima del 1° gennaio 2013 porta il cognome assunto da un genitore con il precedente matrimonio. Secondo le disposizioni in materia di diritto del cognome in vigore dal 1° gennaio 2013, tale cognome non può essere trasmesso al figlio nato dopo il 1° gennaio 2013, dal momento che non si tratta del cognome da celibe o nubile di un genitore. In questo caso, in via eccezionale, si prende in considerazione il cognome scelto dai genitori sulla notificazione della nascita, che diverge dal cognome del primo figlio in comune della coppia. Lo stesso vale se il cognome del primo figlio è stato determinato in base al diritto estero mentre quello del secondo figlio è disciplinato dal diritto svizzero (cfr. il commento seguente, relativo ai casi internazionali, n. 7.2.2).

### Esempio

- La signora Petit (cognome da nubile «Grand») di Sion VS, divorziata, il 20 novembre 2014 ha partorito il suo secondo figlio. Prima della nascita il signor Müller (cognome da celibe «Müller») lo ha riconosciuto e la coppia ha concordato l'autorità parentale congiunta. Il signor Müller è anche il padre del primo figlio della signora Petit, nato il 20 gennaio 2012 e per il quale i genitori avevano già istituito l'autorità parentale congiunta nel febbraio 2012. Secondo le disposizioni allora vigenti, il primo figlio ha assunto il cognome che la madre portava al momento della sua nascita (il cognome «Petit», ottenuto con un precedente matrimonio). Il secondo figlio riceve invece il cognome da celibe del padre («Müller») indicato dai genitori sulla notificazione della nascita, dal momento che la coppia ha concordato l'autorità parentale congiunta prima della nascita e il primo figlio in comune non porta il cognome da celibe o nubile di un genitore.

### **7.2.2. Casi internazionali**

Nei casi internazionali occorre anzitutto verificare se al cognome del figlio si applica il diritto svizzero. Se il figlio nato in Svizzera non ha la cittadinanza svizzera, i genitori possono esigere che il cognome del figlio sia regolato dal diritto nazionale (art. 37 cpv. 2 LDIP). D'altra parte, se i genitori hanno già figli in comune nati all'estero ed il cui

cognome è stato determinato in base al diritto estero, è necessario verificare se trova applicazione la presunzione secondo cui gli altri figli in comune dei genitori non uniti in matrimonio assumono lo stesso cognome dei figli nati in precedenza.

### Esempio

- La coppia ha due figli con un cognome, determinato in base al diritto estero. Il terzo figlio nasce in Svizzera. In questo caso la presunzione secondo cui gli altri figli in comune della coppia ricevono lo stesso cognome dei figli nati in precedenza non trova applicazione. Infatti, anche se i primi due figli non portano un cognome secondo il diritto svizzero, il cognome del terzo figlio obbedisce al diritto svizzero (cognome da nubile della madre o da celibe del padre) se vi è assoggettato. Per analogia con l'articolo 37a capoverso 2 o capoverso 3 OSC, tale cognome è determinato dai genitori al momento della notificazione della nascita. Una successiva dichiarazione concernente il cognome ai sensi dell'articolo 270a capoverso 2 CC è possibile soltanto per il primo figlio in comune, entro un anno dall'istituzione dell'autorità parentale congiunta.

### **7.3. Articolo 37a capoverso 2**

Se alla nascita del primo figlio l'autorità parentale spetta a un solo genitore, il figlio ne assume automaticamente il cognome da celibe o nubile.

Il rapporto di filiazione fra la madre ed il figlio sorge con la nascita. Se non è stabilito alcun rapporto di filiazione paterna e alla nascita del figlio la madre è maggiorenne e non durevolmente incapace di discernimento, l'autorità parentale le spetta per legge. Il figlio ne assume il cognome, la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale.

Se il figlio è stato riconosciuto dal padre prima della nascita, al momento della nascita il rapporto di filiazione è considerato già stabilito nei confronti di entrambi i genitori. Se alla nascita l'autorità di protezione dei minori ha assegnato l'autorità parentale esclusivamente al padre (p.es. perché la madre è durevolmente incapace di discernimento), il figlio, se è il primo in comune della coppia, riceve il cognome da celibe del padre nonché la sua cittadinanza cantonale e la sua attinenza comunale.

Nel quadro della documentazione della nascita, l'ufficiale dello stato civile competente verifica d'ufficio a chi spetta l'autorità parentale o se il figlio è il primo in comune di genitori non uniti in matrimonio. Nel caso in cui non è chiaro se si tratti del primo figlio in comune della coppia, perché il rapporto di filiazione paterna non è stato stabilito, alla nascita il figlio riceve il cognome da nubile della madre, in quanto spetta a lei l'autorità parentale conformemente all'articolo 298a capoverso 5 CC.

Se in occasione della notificazione della nascita del primo figlio non è fornita prova dell'autorità parentale congiunta ed è stato scelto il cognome da celibe del padre, l'ufficio dello stato civile concede ai genitori un termine supplementare per presentare la prova. Se questa non viene prodotta, il figlio riceve il cognome da nubile della madre (cfr. anche n. 7.1.2), sempre che quest'ultima non sia minorenni alla nascita del figlio e che l'autorità parentale non sia stata quindi attribuita esclusivamente al padre (art. 298b cpv. 4 CC).

Se non è il primo figlio comune, alla nascita esso assume il cognome da nubile della madre o da celibe del padre che portano gli altri figli in comune della coppia

conformemente all'articolo 270a CC, a prescindere dall'attribuzione dell'autorità parentale.

### Esempi

- La signora Grand (cognome da nubile «Grand») di Sion, nubile, dà alla luce un figlio. È maggiorenne e non è sotto curatela generale. Al momento della nascita il figlio non è ancora stato riconosciuto dal padre. Di conseguenza, l'autorità parentale spetta soltanto alla madre e il figlio ne assume il cognome da nubile (Grand), nonché la sua cittadinanza cantonale e la sua attinenza comunale.
- Il signor Müller (cognome da celibe «Müller») di Berna ha riconosciuto il figlio prima della nascita. Tuttavia, prima della nascita non c'è stato tempo per consegnare la dichiarazione comune concernente l'autorità parentale congiunta, pertanto alla nascita del figlio l'autorità parentale spetta soltanto alla madre. Il figlio ne assume il cognome da nubile (Grand), nonché la sua cittadinanza cantonale e la sua attinenza comunale.
- Il signor Müller (cognome da celibe «Müller») di Berna ha riconosciuto il figlio prima della nascita. Alla nascita del figlio l'autorità di protezione dei minori gli ha attribuito l'autorità parentale esclusiva, poiché la madre, a causa di una grave malattia, è durevolmente incapace di discernimento. Il figlio assume il cognome da celibe del padre (Müller) nonché la sua cittadinanza cantonale e la sua attinenza comunale.
- La signora Grand (cognome da nubile «Grand») di Sion, nubile, dà alla luce il suo secondo figlio. Quest'ultimo è stato riconosciuto prima della nascita dal signor Müller (cognome da celibe «Müller»), che è anche il padre del primo figlio della signora Grand. Il primo figlio porta il cognome da nubile della madre (Grand); il secondo riceve per legge il cognome da nubile della madre (Grand), così come pure la sua cittadinanza cantonale e attinenza comunale, anche se i genitori hanno concordato l'autorità parentale congiunta prima della sua nascita e hanno indicato il cognome da celibe del padre (Müller) sulla notificazione della nascita.

#### **7.4. Articolo 37a capoverso 3**

Se il rapporto di filiazione paterna è stato stabilito prima della nascita e i genitori non uniti in matrimonio hanno concordato l'autorità parentale congiunta, al momento della nascita del primo figlio, sulla notificazione della nascita, essi dichiarano se i propri figli porteranno il cognome da celibe dell'uno o quello da nubile dell'altra. Lo stesso vale per i genitori coniugati che, a partire dal 1.1.2013, portano nomi diversi e che, in occasione del matrimonio, non hanno scelto il cognome per i loro figli in comune. Il cognome dichiarato vale per tutti i figli in comune.

Non è possibile effettuare la dichiarazione concernente il cognome prima della nascita. Il figlio nato morto riceve il cognome indicato dai genitori nella notificazione della nascita. Non è neppure possibile cambiare il cognome di tutti i figli in comune in occasione della notificazione della nascita di un nuovo figlio comune della coppia. La dichiarazione è effettuata dai genitori firmando la notificazione della nascita del primo figlio in comune. Su tale documento indicano se i figli porteranno il cognome da celibe del padre o quello da nubile della madre; provano inoltre di esercitare congiuntamente l'autorità parentale (art. 270a cpv. 2 2 frase CC).

L'ufficiale dello stato civile competente per la documentazione della nascita verifica se il cognome indicato sulla notificazione della nascita è il cognome da celibe o nubile di uno dei genitori, se la notificazione della nascita è stata firmata da entrambi i genitori e se la prova dell'autorità parentale congiunta è stata prodotta (p.es. mediante copia del modulo «Dichiarazione concernente l'autorità parentale congiunta prima della nascita»). Se sulla notificazione della nascita manca la firma di uno dei genitori, è possibile tenere conto della scelta del cognome in base alla presunzione di cui all'articolo 304 CC (azione di un genitore con il consenso dell'altro nel caso di autorità parentale congiunta). Se manca la prova dell'autorità parentale congiunta, occorre invitare i genitori a fornirla entro un breve periodo. In caso di inadempienza, il figlio è registrato con il cognome da nubile della madre (Eccezione: Nati morti, vedi sopra).

Il figlio acquista la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale del genitore di cui porta il cognome. I successivi figli in comune assumono questo cognome in occasione della nascita o non appena il rapporto di filiazione paterna è stabilito mediante riconoscimento o sentenza di paternità (cfr. al riguardo il precedente n. 3, commento all'art. 11a), a prescindere dal fatto che i genitori abbiano convenuto di sottoporli ad autorità parentale congiunta. Di conseguenza, il cognome degli altri figli dipende dall'accertamento del rapporto di filiazione paterna. Se, per esempio, per il secondo figlio in comune della coppia tale rapporto è stabilito solo dopo la nascita, alla nascita il figlio assume dapprima il cognome da nubile della madre, poiché in quel momento il rapporto di filiazione esiste soltanto nei suoi confronti. Poi, non appena il padre lo riconosce, egli assume il cognome scelto dai genitori per i figli in comune quando hanno avuto il primo figlio (cfr. al riguardo il precedente n. 3, commento all'art. 11a).

### Esempi

- La signora Grand (cognome da nubile «Grand») di Sion dà alla luce un figlio. Il signor Müller (cognome da celibe «Müller») di Berna ha riconosciuto il figlio prima della nascita e, nel contempo, ha concordato con la madre l'autorità parentale congiunta. Si tratta del loro primo figlio in comune. Con la notificazione della nascita, essi dichiarano se il figlio porterà il cognome da celibe del padre (Müller) oppure il cognome da nubile della madre (Grand). Il figlio assume la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale del genitore di cui porta il cognome.
- La signora Grand Schwarz (doppio cognome legale; cognome da nubile «Grand») di Sion dà alla luce un figlio. Il signor Blanc (cognome da celibe «Müller») di Berna ha riconosciuto il figlio prima della nascita e, nel contempo, ha concordato con la madre l'autorità parentale congiunta. Si tratta del loro primo figlio comune. Con la notificazione della nascita, essi dichiarano se il figlio porterà il cognome da celibe del padre (Müller) o il cognome da nubile della madre (Grand). Il figlio assume la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale del genitore di cui porta il cognome.

#### **7.4.1. Trattamento tecnico della dichiarazione dei genitori concernente il cognome in occasione della notificazione della nascita**

I genitori che esercitano l'autorità parentale congiunta determinano il cognome del primo figlio in comune con la notificazione della nascita. Tale cognome è elaborato direttamente nella transazione Nascita. Dal 1° gennaio 2013 ciò vale anche per la nascita del primo figlio di genitori coniugati che portano nomi diversi e che, in occasione del matrimonio, non hanno scelto un cognome per i figli in comune. Se entrambi i genitori sono cittadini svizzeri, il figlio acquista la cittadinanza cantonale e l'attinenza

comunale del genitore di cui porta il cognome (art. 4 cpv. 2 LCit). Se soltanto uno dei genitori è svizzero, il figlio acquista la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale del genitore svizzero, a prescindere dall'assunzione del suo cognome da celibe o nubile (art. 4 cpv. 1 LCit).

### **7.5. Articolo 37a capoverso 4**

Se l'autorità parentale congiunta per il primo figlio è concordata soltanto dopo la sua nascita, al momento della nascita egli acquisisce il cognome da celibe o nubile del genitore cui spetta l'autorità parentale. Entro un anno dall'istituzione dell'autorità parentale congiunta per il primo figlio, i genitori possono dichiarare che egli porterà il cognome da celibe o nubile dell'altro genitore. Il figlio acquisisce la cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale del genitore di cui porta il cognome. Il cognome, la cittadinanza e l'attinenza valgono per tutti gli altri figli in comune.

#### **7.5.1. Prescrizioni di forma**

La dichiarazione va fatta all'ufficio dello stato civile da entrambi i genitori, congiuntamente e per scritto. Essi non possono farsi rappresentare né delegare l'altro genitore a consegnare da solo la dichiarazione. Entrambi devono comparire personalmente presso l'ufficio dello stato civile.

#### **7.5.2. Prova dell'autorità parentale congiunta**

In occasione della consegna della dichiarazione concernente il cognome, i genitori devono provare che l'autorità parentale congiunta è stata istituita solo dopo la nascita del primo figlio e da meno di un anno. La prova può essere addotta presentando la dichiarazione concernente l'autorità parentale congiunta o una decisione dell'autorità di protezione dei minori o del giudice.

Nei casi internazionali (nascita all'estero e successivo trasferimento in Svizzera) è possibile che l'autorità parentale congiunta sia stata istituita per legge con il riconoscimento del figlio da parte del padre. L'autorità parentale, dopo il trasferimento della residenza abituale in un altro Stato, rimane conformemente alla Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori (RS 0.211.231.011, art. 16 cpv. 3). In un simile caso, in Svizzera i genitori possono chiedere alla competente autorità centrale del Cantone di residenza abituale del figlio il rilascio di un certificato attestante l'autorità parentale congiunta (conformemente all'art. 40 della Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori, in relazione all'art. 2 cpv. 3 della LF-RMA, RS 211.222.32). Se l'ufficiale dello stato civile conosce le disposizioni legali concernenti l'autorità parentale congiunta dello Stato della precedente residenza abituale del figlio può, eccezionalmente ed in vista della consegna della dichiarazione concernente il cognome, soprassedere dal far produrre un simile certificato.

L'ufficiale dello stato civile rifiuta la dichiarazione concernente il cognome se non si tratta del primo figlio in comune della coppia oppure se l'autorità parentale congiunta per il primo figlio è stata istituita prima della nascita o da oltre un anno.

In questi casi, i genitori, analogamente a quelli coniugati che intendono modificare successivamente il cognome dei figli in comune dovrebbero optare per il cambiamento del nome secondo l'articolo 30 capoverso 1 CC.

La dichiarazione dell'autorità parentale congiunta, se fatta soltanto in occasione del riconoscimento del terzo figlio presso l'ufficio dello stato civile, è inutile ai fini della dichiarazione concernente il cognome di cui all'articolo 270a capoverso 2 CC. In questo caso, i genitori devono consegnare la dichiarazione concernente l'autorità parentale congiunta per il primo figlio all'autorità di protezione dei minori, rispettivamente produrre all'ufficio dello stato civile la prova che l'autorità parentale congiunta è stata istituita da meno di un anno. Soltanto allora possono dichiarare che il primo figlio porterà il cognome da celibe o da nubile dell'altro genitore. La dichiarazione vale per tutti gli altri figli in comune (quindi, nell'esempio, per tutti e tre i figli) fatto salvo l'eventuale consenso di cui all'articolo 270b CC.

### Esempi

- La signora Grand Schwarz (doppio cognome legale; cognome da nubile «Grand») di Sion, divorziata, dà alla luce un figlio. Il signor Blanc (cognome da celibe «Müller») di Berna ha riconosciuto il figlio prima della nascita. Si tratta del primo figlio della coppia. La madre esercita l'autorità parentale esclusiva, di conseguenza il figlio ne assume il cognome da nubile (Grand). Un paio di mesi dopo la nascita, i genitori consegnano all'autorità di protezione dei minori la dichiarazione comune concernente l'autorità parentale congiunta. A questo punto la coppia si reca all'ufficio dello stato civile e dichiara che il figlio porterà il cognome da celibe del padre (Müller). Il figlio assume il cognome del padre ("Müller") ed ottiene la sua cittadinanza cantonale e attinenza comunale in luogo e vece di quelle possedute sinora.
- La signora Grand di Sion, nubile e il signor Müller di Berna hanno già due figli in comune. Finora non hanno presentato alcuna dichiarazione concernente l'autorità parentale congiunta. Entrambi i figli portano il cognome da nubile della madre (Grand). Ora nasce il terzo figlio in comune e, in occasione del suo riconoscimento presso l'ufficio dello stato civile, il signor Müller e la signora Grand dichiarano l'autorità parentale congiunta. Nel contempo desiderano che il figlio porti il cognome del padre. L'ufficiale dello stato civile li informa che possono fare tale dichiarazione soltanto per il primo figlio in comune, rispettivamente entro un anno dall'istituzione dell'autorità parentale congiunta per il primo figlio. I genitori devono quindi anzitutto fare una dichiarazione concernente l'autorità parentale congiunta per il primo figlio comune presso l'autorità di protezione dei minori. Soltanto successivamente possono consegnare all'ufficio dello stato civile la dichiarazione concernente il nome, affinché il primo figlio assuma il cognome da celibe del padre; la stessa varrà per tutti i figli in comune della coppia. Se uno dei figli ha compiuto il dodicesimo anno di età, il suo cognome può essere cambiato soltanto con il suo consenso (art. 270b CC). I figli assumono il cognome del padre ("Müller") ed ottengono la sua cittadinanza cantonale e attinenza comunale in luogo e vece di quelle possedute sinora.
- I genitori non uniti in matrimonio hanno già un figlio in comune, di tre anni, che da due anni è soggetto alla loro autorità parentale congiunta. Al momento della nascita, tuttavia, l'autorità parentale spettava esclusivamente alla madre, di conseguenza il figlio ne ha acquisito il cognome da nubile. Ora i genitori desiderano che egli porti il cognome del padre. Non è più possibile effettuare tale cambiamento mediante la dichiarazione concernente il cognome di cui all'articolo 270a capoverso 2 CC, poiché è già trascorso più di un anno dall'istituzione dell'autorità parentale congiunta. I genitori possono modificare il

cognome del figlio soltanto con una domanda di cambiamento del nome di cui all'articolo 30 capoverso 1 CC.

### **7.5.3. Trattamento tecnico in Infostar**

L'ufficiale dello stato civile elabora la dichiarazione concernente il cognome per il primo figlio nell'operazione *Dichiarazione concernente il cognome* e adegua d'ufficio i cognomi degli altri figli comuni già nati. Per ragioni di competenza, tale adeguamento ed elaborazione in Infostar ha luogo anch'esso nell'operazione *Dichiarazione concernente il cognome*, analogamente ai casi trattati tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013 conformemente all'articolo 13d Tit. fin. CC. In tal caso occorre precisare «Dichiarazione concernente il cognome per il primo figlio con conseguenza sull'uso del cognome per tutti gli altri figli comuni».

### **7.6. Articolo 37a capoverso 5**

La dichiarazione concernente il cognome di cui all'articolo 270a capoverso 2 CC può essere fatta presso qualsiasi ufficio dello stato civile in Svizzera. All'estero è competente qualsiasi rappresentanza svizzera.

Se la dichiarazione concernente il cognome è effettuata insieme alla notificazione della nascita, è competente l'ufficio dello stato civile responsabile per la documentazione della nascita.

Se la nascita avviene all'estero, nei casi previsti dall'articolo 39 OSC sussiste un obbligo di notificazione. In tal caso occorre produrre il certificato di nascita estero. Di norma il cognome del figlio risulta già da questo documento. Se sono adempite le condizioni di cui all'articolo 37 capoverso 2 LDIP, i genitori hanno la possibilità di sottoporre il nome del figlio al diritto svizzero (art. 14 OSC). In occasione della notifica della nascita avvenuta all'estero e se forniscono la prova dell'autorità parentale congiunta, i genitori possono, con la consegna del certificato di nascita estero presso la rappresentanza svizzera, determinare il cognome del primo figlio conformemente all'articolo 37a capoverso 3 OSC.

### **7.7. Articolo 37a capoverso 6**

Un'autenticazione delle firme è necessaria soltanto se la dichiarazione non è fatta al momento della notificazione della nascita. La firma dei dichiaranti deve essere autenticata dall'ufficiale dello stato civile o dall'agente consolare.

Ciò corrisponde alle prescrizioni di forma già disciplinate nell'ordinanza sullo stato civile per altre dichiarazioni concernenti il cognome (p. es. la dichiarazione concernente il cognome dopo il divorzio).

## 8. Art. 50: All'autorità di protezione dei minori

*Art. 50 cpv. 1 lett. c<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> *L'ufficio dello stato civile competente per la documentazione comunica all'autorità di protezione dei minori:*

*c<sup>bis</sup>. la dichiarazione concernente l'autorità parentale congiunta fatta insieme all'atto del riconoscimento e la convenzione sull'assegnazione degli accrediti per compiti educativi;*

Nonostante l'abrogazione della disposizione sull'accertamento della paternità (art. 309 vCC), anche in futuro l'autorità di protezione dei minori dovrà verificare se vada nominato un curatore per il figlio di una donna non sposata, segnatamente per rappresentarlo nell'accertamento della paternità (art. 308 cpv. 2 CC). Affinché l'autorità di protezione dei minori possa adempiere tale compito, anche in futuro sarà necessario comunicarle la nascita di un figlio i cui genitori non sono uniti in matrimonio e il riconoscimento di un minore. Resta pertanto immutato l'obbligo dell'ufficio dello stato civile di fare le corrispondenti comunicazioni all'autorità di protezione dei minori (art. 50 cpv. 1 lett. a e c).

Let. c<sup>bis</sup>: i genitori, conformemente all'articolo 11b OSC, hanno ora la possibilità di presentare all'ufficiale dello stato civile, con l'atto del riconoscimento, la dichiarazione concernente l'autorità parentale congiunta e la convenzione sull'assegnazione degli accrediti per compiti educativi. Queste vanno in tal caso comunicate all'autorità di protezione dei minori permettendole così di intervenire d'ufficio se i genitori, nonostante la dichiarazione concernente l'autorità parentale congiunta, non hanno ancora trovato un accordo sugli accrediti per compiti educativi (art. 52<sup>f<sup>bis</sup></sup> cpv. 3 OAVS).

## Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC)

### **II. Ricevimento di dichiarazioni**

5.3 *Dichiarazione concernente l'autorità parentale congiunta e la convenzione sull'assegnazione degli accrediti per compiti educativi (art. 11b OSC)* Fr. 30  
*Per la consulenza è competente l'autorità di protezione dei minori (art. 298a cpv. 3 CC)*

Le modifiche all'ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) riguardano l'allegato 1 della stessa. Il ricevimento delle dichiarazioni include ora anche la dichiarazione concernente l'autorità parentale congiunta e la convenzione sull'assegnazione degli accrediti per compiti educativi (art. 11b OSC). Ciò avviene su un apposito modulo in occasione del riconoscimento. Il modulo è redatto in quattro esemplari sulla carta di sicurezza prevista per i documenti di stato civile; un esemplare è recapitato all'autorità di protezione dei minori.

A copertura dell'onere sostenuto dalle autorità dello stato civile, l'allegato 1 cifra II numero 5.3 OESC prevede un emolumento di 30 franchi.

### Esempio

- Il 20 ottobre 2014, la signora Grand (cognome da nubile «Grand») di Sion, nubile, dà alla luce il suo primo figlio. Il 10 dicembre 2014, il signor Müller (cognome da celibe «Müller») di Berna riconosce il figlio presso l'ufficio dello stato civile. Nel contempo i genitori fanno all'ufficiale dello stato civile la dichiarazione di esercitare l'autorità parentale congiunta e, conformemente all'articolo 270a capoverso 2 CC in collegamento con l'art. 37a cpv. 4 OSC, dichiarano che il figlio porterà il cognome da celibe del padre.

Anche se queste tre operazioni sono effettuate nel quadro di una sola visita dei genitori all'ufficio dello stato civile, ognuna di esse costituisce una procedura a sé stante, pertanto non possono essere svolte in un'unica procedura. Prima occorre ricevere la dichiarazione relativa al riconoscimento del padre nell'operazione *Riconoscimento* (emolumento di cui al n. 5.1, 75.00 fr.), poi la dichiarazione concernente l'autorità parentale congiunta sul modulo non compilabile in Infostar e la convenzione sull'assegnazione degli accrediti per compiti educativi (emolumento di cui al n. 5.3, 30.00 fr.). Soltanto a questo punto è possibile ricevere e documentare la dichiarazione concernente il cognome nell'operazione *Dichiarazione concernente il cognome* (emolumento di cui al n. 4.6, 75.00 fr.).

Se in un secondo momento gli aventi diritto richiedono una copia della dichiarazione concernente l'autorità parentale congiunta archiviata presso l'ufficio dello stato civile, si applicano gli emolumenti di cui all'allegato 1 n. 3.3.

## Diagramma di flusso sul cognome del figlio secondo il Codice civile [CC]

